## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 26 febbraio 1964, presso la Sede della Ditta Aguzzoli Guido, con sede in Carpi - Via Achille Grandi,1;

#### tra

i Sigg. AGUZZOLI GUIDO in rappresentanza della Ditta, assistito dal Sig. ZANASI Ezechiele, dell'Associaz. Picc. e Medie Ind. di Modena:

#### ed

I Sigg. BORSARI Giuseppe, in rappresentaza della FIOM/CGIL, e BERNINI GianCarlo, in rappresentanza della FIM/CISL;

# si é stipulato

il seguente accordo, da valere a partire dal 1º gennaio 1964 ai sensi del CCNL 17/2/63 per i dipendenti dell'industria Metalmeccanica che si intende qui richiamato ad ogni effetto. -

## ART. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che, data la caratteristica della produzione basata su elementi di alta specializzazione, non sarebbe comunque possibile reperire un soddisfacenté collegamento del premio ad elementi obiettivi e positivi, per cui non é possibile istituire la parte variabile.

### ART. 2

A tutti gli operai dipendenti a partire dal 1º gennaio 1964, verrà corrisposta la somma oraria di L. 17,50 a titolo di indennità vestiaria da corrispondersi su tutte le ore effettivamente lavorate.

A partire dal 1º gennaio 1964 verrà corrisposta una indennità nella misura del 2% delle paghe e stipendi minimi tabellari, non essendo possibile reperire i dati necessari per la istituzione della parte variabile, le pari concordano di concedere un'altra indennità forfettaria del 3%. Tali premi (2% + 3%) saranno computati su tutti gli istituti contrattuali di legge (ferie,festività,gratifica natalizia, ed eventuali indenn.licenz.)

### ART. 4

Con l'esecuzione di quanto previsto nel presente accordo, i Sindacati dichiarano soddisfatte le richieste concernenti il premio di produzione.

Il presente accordo andrà a scadere il 31/ dicembre/1964.=

LETTO. APPROVATO e SOTTOSCRITTO . -

Seguono firme